

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TORRENOVA**

VIA Marconi

☎ 0941/785127

C. F. 84004450833 - Cod. Mecc. MEIC877005

E-mail meic877005@istruzione.it

Casella Pec meic877005@pec.istruzione.it



A.S. 2024/2025

CIRCOLARE N. 35

**Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web**

I.C. -TORRENOVA
Prot. 0010897 del 01/10/2024
VII (Uscita)

OGGETTO: Permessi legge 104/92 previsti dall'art. 33, comma 3 e pianificazione mensile.

Con riferimento alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92,

PREMESSO CHE:

- La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale;
- Le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive mm.ii. per la stessa ipotesi, prevedono che, chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una “frode”, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività;
- In maniera oramai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso si richiama quanto puntualmente previsto, sull'argomento, da:

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, che, al punto 7, con specifico riferimento agli “oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni”

prevede espressamente che “**salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa**”;

- Circolare INPS n. 65 del 13/04/2018 che, al punto 4, nel richiamare l’articolo 33 del CCNL, dispone che il dipendente comunichi per iscritto una programmazione mensile “fatte salve le situazioni di necessità e di urgenza per le quali la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore che precedono la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.

L’obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92, non costituisce un mero adempimento fine a se stesso, ma rappresenta un elemento fondamentale per evitare che le assenze giustificate del personale vadano a detrimento della funzionalità e dell’offerta dei servizi.

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre, **entro giorno 30 del mese precedente a quello di fruizione** e, comunque, con congruo anticipo, pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso utilizzando l’apposito modello (allegato alla presente), rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “.... devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti”.

Infine, si ricorda, per chi non l’avesse già fatto, che annualmente tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attestino la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Si spera nella consueta massima collaborazione al fine di semplificare il processo organizzativo.

Si allega modello programmazione mensile permessi legge 104/92

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Gaglio

*Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/199*